

## D.G. Ambiente, energia e reti

D.d.s. 28 dicembre 2012 - n. 12613

**Determinazioni in merito agli adeguamenti dei sistemi di monitoraggio in continuo alle emissioni (SME) ed alla "Rete SME" di cui alla d.g.r. n. 11352/2010**

### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ATTIVITÀ PRODUTTIVE E RISCHIO INDUSTRIALE

Vista la Parte Quinta del d.lgs. n. 152/06: «Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera» ed in particolare l'Allegato VI «*Criteri per la valutazione della conformità dei valori limite misurati ai valori di emissione*»;

richiamati

- la d.g.r. n. 11352 del 10 febbraio 2010: «*Linee di indirizzo ai fini dell'implementazione della rete di monitoraggio delle emissioni dei grandi impianti di combustione ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24*» con cui Regione Lombardia ha introdotto la Rete SME, individuandone nello specifico il campo di applicazione (impianti individuati nella parte A dell'Allegato alla delibera) e le modalità e le tempistiche di attuazione (parte B dell'Allegato);
- il d.d.s. n. 4343 del 27 aprile 2010 «*Misure tecniche per l'installazione e la gestione dei sistemi di monitoraggio in continuo alle emissioni (SME)*» con cui la Direzione generale Ambiente Energia e Reti, ha definito, anche ai fini dell'implementazione della Rete, le nuove misure tecniche, i criteri e le procedure gestionali da utilizzarsi ai fini dell'installazione, gestione e verifica dei Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) uniformi per tutti i settori produttivi nonché le modalità e le tempistiche per l'adeguamento;

ricordato che l'allegato alla sopra richiamata d.g.r. n. 11352/2010 prevedeva che ARPA Lombardia avrebbe provveduto alla messa a regime della Rete SME prevedendo la possibilità di utilizzo dei dati di emissione di tutti gli impianti ad essa allacciati a partire dall'1 gennaio 2013;

considerato che ARPA ha predisposto, anche a seguito di un periodo di sperimentazione, il sistema centralizzato per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati provenienti dalla Rete SME, per mezzo dell'interfaccia installata sugli impianti;

considerato, altresì, che sulla base del calendario e delle modalità di allacciamento alla rete definiti con i successivi provvedimenti, gran parte dei Gestori degli impianti interessati, salvo alcuni specifici casi e a fronte di problematiche tecniche intervenute, ha provveduto ad installare il sistema di allacciamento alla rete;

ricordato che l'obiettivo primario della Rete SME consiste nell'acquisizione, elaborazione e diffusione dei dati emissivi ai fini conoscitivi e del monitoraggio ambientale, sia al fine dell'integrazione con le misure derivanti dalla esistente rete per la qualità dell'aria, che dell'interscambio delle informazioni con gli altri database e applicativi di proprietà della Regione;

ricordato altresì che Regione Lombardia avrebbe definito i criteri e le scadenze per l'utilizzo dei dati elaborati dalla rete SME per la verifica del rispetto dei limiti;

considerato in tal senso che,

- ai fini dell'utilizzo dei dati per la verifica del rispetto dei limiti, si ritiene necessario il completamento dell'impianto tecnico-normativo sia tramite test che ne verifichino l'affidabilità a larga scala sia tramite la definizione ulteriori disposizioni volte a disciplinare le modalità di gestione degli SME allacciati alla rete specificando in particolare le procedure per la gestione degli eventi critici e le modalità di comunicazione e reportistica;
- nell'ambito dell'effettuazione dei test di cui sopra, ARPA si potrà avvalere anche della collaborazione degli stessi Gestori, in particolare tramite l'acquisizione di set di dati elaborati secondo le specifiche di cui al d.d.s. 4343/2010;

ritenuto opportuno, pertanto, stabilire che, fino all'effettuazione di tale test e alla conseguenti disposizioni da parte di Regione Lombardia, i dati acquisiti dalla Rete non possano essere utilizzati ai fini del controllo del rispetto dei valori limite alle emissioni, per i quali il sistema di riferimento continuerà ad essere costituito dalla SME installato sull'impianto;

ricordato inoltre che il sopra richiamato d.d.s. n. 4343 del 27 aprile 2010 prevedeva che gli SME esistenti collocati su impianti rientranti nel campo di applicazione della Rete si adeguassero alle specifiche ivi riportate entro il 31 dicembre 2012;

preso atto delle difficoltà riscontrate, in particolare per alcuni settori produttivi di rispettare tali tempistiche, anche alla luce del prolungarsi dei lavori nell'ambito dei rispettivi tavoli di settore;

ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra riportato, prorogare tale termine al 30 luglio 2013;

vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti della IX legislatura;

### DECRETA

per le ragioni meglio espresse in premessa

1. di stabilire che, fino a nuove disposizioni da parte di Regione Lombardia, i dati acquisiti dalla Rete non possano essere utilizzati ai fini del controllo del rispetto dei valori limite alle emissioni, per i quali il sistema di riferimento continuerà ad essere costituito dalla SME installato sull'impianto ai fini del monitoraggio ambientale;

2. di prorogare al 30 luglio 2013, il termine per l'adeguamento ai criteri previsti dal d.d.s. 4343/2011 e s.m.i. per gli SME esistenti collocati su impianti rientranti nel campo di applicazione della Rete di cui alla parte A dell'Allegato alla d.g.r. n. 11352/2010;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Il dirigente della struttura  
attività produttive e rischio industriale  
Luca Zucchelli